



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

Ordinanza n. 4

Lesignano De' Bagni, li 23/02/2011

Obbligo di raccolta delle deiezioni di cani

**IO NON POSSO RACCOGLIERLA.
FATE VOI!**

Premesso che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, ecc.....) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un notevole degrado per il paese;

preso atto inoltre delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi di cani in tali zone del paese;

ritenuto opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

valutato di garantire una maggiore igiene dell'area urbana ed unapiù sicura circolazione per i cittadini;

VISTI: Il D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., la Legge 24.11.1981 n.689; il Regolamento comunale di Igiene e ritenuto di provvedere in merito;

ORDINA

ai proprietari di cani ed alle persone che a qualsiasi titolo li conducono:

- di **provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni**, alla pulizia dei luoghi ed al corretto smaltimento delle stesse, qualora il cane sporchi i luoghi pubblici o aperti al pubblico, strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, ecc.;
- di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine depositate dagli animali, che dovranno essere smaltite nei contenitori (cassonetti o cestini) dei rifiuti solidi urbani.

Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale.

AVVERTE

che i trasgressori all'obbligo di rimozione immediata delle deiezioni dai luoghi pubblici, precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, sono passibili della **sanzione pecuniaria amministrativa** da 25,00 a 150,00 €, ai sensi dell'art.7-bis del Decreto Legislativo n.267/2000 Testo Unico Enti Locali.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente **nell'importo di 50,00 €**, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/81.

INCARICA

di fare rispettare la presente ordinanza, comminando la relativa sanzione, la Polizia Municipale nonché tutti gli altri agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria competenti.

DISPONE

che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e affissione all'Albo Pretorio per giorni 20 a partire dalla data della presente ordinanza.

REVOCA

Tutti gli altri provvedimenti emanati in precedenza sull'argomento in oggetto in contrasto con i termini della presente ordinanza.



Il sindaco
Giorgio Cavatorta